

Articolo 3 (*Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale*)

L'articolo 3 prescrive le misure da attivarsi nel caso di esito negativo della verifica sull'attività dei direttori generali da parte del commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 2.

Esso detta le norme relative alla **nomina ed alla disciplina dell'operato del commissario straordinario**. Vengono stabiliti i requisiti e le modalità di nomina del commissario straordinario, la disciplina giuridica dell'incarico e la definizione del relativo compenso. Al commissario spetta, tra l'altro, l'adozione di un nuovo atto aziendale. A tale scopo – come da **modifica approvata in sede referente** - viene istituita **un'Unità di crisi speciale per la Regione**, con il compito di effettuare **visite ispettive straordinarie** presso le aziende sanitarie, e verificare l'effettivo raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza. Il commissario straordinario resta in carica per 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il relativo incarico può essere utilmente valutato quale esperienza dirigenziale.

Passando ad un esame più puntuale della disposizione in commento, essa prevede in primo luogo che il commissario straordinario sia nominato dal commissario *ad acta*, previa intesa con la Regione, nonché – **come da modifica approvata in sede referente** – con il rettore nel caso di aziende ospedaliero-universitarie, in presenza di valutazione negativa dell'operato del direttore generale, a seguito di verifica straordinaria dell'attività del direttore medesimo ai sensi dell'articolo 2.

In caso di valutazione negativa, qualora l'intesa non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.

Qualora in luogo del direttore generale sia stato nominato dalla regione Calabria un commissario che, a qualsiasi titolo, ne svolge le funzioni, questi decade in ogni caso dalla data di entrata in vigore del decreto legge e si applicano le disposizioni dell'articolo in commento (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2** il commissario straordinario è scelto tra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016¹.

¹ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, tali indicazioni lasciano aperte, dunque, più possibilità di cui la disposizione dà conto, individuando misure specifiche a seconda dell'inquadramento giuridico del soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di commissario straordinario.

Il citato articolo 1 del D.Lgs n. 171, prevede la costituzione di un **elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale** delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Restano ferme le disposizioni in tema di incompatibilità, inconferibilità, nonché le preclusioni previste all'articolo 3, comma 11, del D.Lgs n. 502/1992².

Il citato comma 11 dispone che non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di

² *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*

- pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

La nomina a commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico.

Qualora il commissario straordinario sia dipendente pubblico ha diritto all'aspettativa non retribuita, con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.

Il comma 3 pone una disposizione transitoria, prevedendo che fino alla nomina del commissario straordinario si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 - settimo periodo – del D.Lgs n. 502/1992, che prevede che in caso di vacanza dell'ufficio o di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.

Viene poi specificamente previsto che in mancanza del direttore amministrativo e del direttore sanitario l'ordinaria amministrazione è garantita dal dirigente amministrativo più anziano per età preposto ad unità operativa complessa, ovvero, in subordine, ad unità operativa semplice.

Può essere nominato un unico commissario straordinario per più enti del servizio sanitario regionale (**comma 4**). A tale proposito la relazione illustrativa evidenzia che con tale facoltà si intende agevolare, tra l'altro, il percorso di aggregazione degli enti del Servizio sanitario regionale, già avviati o da avviarsi, afferenti all'attuazione del Piano di rientro e finalizzati, se del caso, anche alla revisione della rete territoriale e/o ospedaliera della Regione.

Ai sensi del **comma 5** l'ente del servizio sanitario della Regione corrisponde al commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario – anche cumulativamente nei casi del comma 4.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quello della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto legge, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di commissario straordinario, comunque non superiore ad euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute.

Vengono comunque fatti salvi i limiti di cui all'articolo 23-ter (*Disposizioni in materia di trattamenti economici*), commi 1 e 2, del D.L. n.201/2011³, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Il citato articolo 23-ter, ai commi 1 e 2, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

In attuazione delle norme descritte è stato emanato il **D.P.C.M. 23 marzo 2012**, recante il "*Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali*".

Per i commissari straordinari residenti fuori dal territorio regionale è altresì previsto il rimborso delle spese documentate entro il limite di 20.000 euro annui. Per l'attuazione del comma 5 viene autorizzata la spesa di euro 472.500 annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Ai sensi del **comma 6** il commissario straordinario, entro nove mesi dalla nomina, adotta un nuovo atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992, approvato dal commissario *ad acta*, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché per ridefinire le procedure di controllo interno.

³ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

Il citato comma 1-*bis* dispone che in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito il comma 6-bis, diretto a prevedere che, ai fini dell'adozione dell'atto aziendale di cui al comma 6, venga istituita – entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto - con decreto del Ministro della salute, **un'Unità di crisi speciale per la Regione** con il compito di effettuare – entro tre mesi dalla sua istituzione - **visite ispettive straordinarie** presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie.

L'Unità di crisi è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anamopatologiche e dei servizi diagnostici. Essa, entro trenta giorni dall'effettuazione della visita ispettiva di cui sopra, trasmette al commissario straordinario e al commissario *ad acta* una relazione sullo stato dell'erogazione delle prestazioni cliniche, delle dotazioni tecniche e delle risorse umane evidenziando, sia gli eventuali scostamenti dagli standard necessari a garantire i livelli essenziali di assistenza, che le misure organizzative necessarie al loro ripristino. Ai componenti dell'Unità non appartenenti ai ruoli del Ministero spetta il rimborso delle spese documentate. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame viene autorizzata, per **l'anno 2019, la spesa di euro 50.000**, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Entro sei mesi dalla nomina e, successivamente, almeno ogni sei mesi, il Commissario *ad acta* procede alla verifica delle attività del commissario straordinario - con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 2, comma 1 -: in caso di valutazione negativa ne dispone la decadenza immediata dall'incarico e provvede alla relativa sostituzione (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8** l'incarico di commissario straordinario è valutabile quale esperienza dirigenziale ai fini di cui al comma 7-*ter* dell'articolo 1 del citato D.Lgs. 171/2016⁴, vale a dire quale esperienza valutabile ai fini della nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

⁴ Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Più in particolare, il citato comma 7-ter prevede che l'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione deputata alla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali - di cui al comma 6, lettera a) -, è esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

I commissari straordinari restano in carica per 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (ai sensi dell'articolo 15, comma 1) e comunque fino alla nomina, se anteriore, dei direttori generali individuati, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016, in esito a procedure selettive, che sono avviate dalle Regioni decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa da tale previsione si desume che la durata dell'incarico commissariale sarà pari *almeno* a tale lasso di tempo che deve considerarsi il minimo indispensabile per poter assicurare il raggiungimento di qualsivoglia, significativo obiettivo di natura gestionale.

L'articolo 2 del D.Lgs. 171/2016 disciplina anche le procedure per il conferimento - da parte della regione - dell'incarico di direttore generale (di un'azienda sanitaria locale, un'azienda ospedaliera o un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale), nell'ambito dell'elenco nazionale dei direttori generali istituito presso il Ministero della salute e aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, propone al Presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma

dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure sopra illustrate. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.